



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 634
data 15.10.2010

OGGETTO: Sentenza Giudice di Pace di Terracina n. 367/2010 (Tatangelo Giorgio c/ Comune di Terracina). Liquidazione. Riconoscimento debito fuori bilancio. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemiladieci, il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 13,15 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE	×	ASSENTE	
AMURO GIUSEPPE	PRESENTE	×	ASSENTE	
FERRARI FRANCO	PRESENTE	×	ASSENTE	
D'AMICO GIANNI	PRESENTE	×	ASSENTE	
MARAGONI LORETO	PRESENTE	×	ASSENTE	
MASCI GIOVANNI	PRESENTE		ASSENTE	×
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE		ASSENTE	×
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE		ASSENTE	×

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Luigi Pitone

Assume la presidenza il Sindaco Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

(Dott. Giancarlo De Simone)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIPARTIMENTO CONTABILE

LA DIR. Dott. ss. Nardi

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la sentenza n.367/2010 emessa in data 07/07/2010 con cui il Giudice di Pace di Terracina, a definizione della causa n.RG 40/2010/A promossa dal sig. Tatangelo Giorgio, nato a Isola Liri (Fr) il 03/02/1960 ed ivi residente in Via Beniamino Cataldi 25, dichiarava nullo il processo verbale n. 104733/S elevato in data 19/07/2009 dalla Polizia Locale di Terracina e condannava questo Comune al pagamento in favore del sig. Tatangelo Giorgio delle spese di lite liquidate in € 118,76 (centodiciotto/76) di cui € 38,00 quale pagamento del contributo unificato e bollo ed € 80,76 quale restituzione dell'importo versato alla ditta Giuliano Moto per la rimozione dell'autovettura, come da fattura n. 22/B del 19/07/09 ;
- VISTO il vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 (Testo Unico Enti Locali), d in particolar modo l'art.194 che prevede le modalità per il riconoscimento ed il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei rispettivi Servizi;

con voti unanimi,

DELIBERA

1. di sottoporre al Consiglio Comunale l'allegata proposta di deliberazione;
2. di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale la proposta stessa per l'assegnazione alla competente Commissione Consiliare.

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio						Codici Statistici				
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec c.	1	2	3	4
2010	1	01	08	08		00001755					

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20100002913 0	15.10.2010		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
GC					

Per :

SENT.GIUDICE DI PACE 367/10 TATANGELO GIORGIO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

Importo Attuale Euro **118,76**
 Importo Iniziale Euro **118,76**

Previsione Attuale	2.000.000,00
Impegnato sul CAP	1.552.639,78
Differenza	447.360,22

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 15.10.2010

IL RAGIONIERE CAPO

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la causa n. 367/2010 promossa dal sig. Tatangelo Giorgio, nato a Isola Liri (Fr) il 03/02/1960 innanzi al Giudice di Pace di Terracina in opposizione al processo verbale n. 104733/S elevato in data 19/07/09 dal Comando di Polizia Locale di Terracina

- VISTA la sentenza n. 367/2010 del 07.07-2010 con cui il Giudice di Pace di Terracina, a definizione della succitata causa, condannava questo Comune al pagamento in favore di parte opponente, sig. Tatangelo Giorgio, sopra meglio generalizzato, delle spese di lite liquidate, in € 118,76, di cui Euro 38,00 per restituzione pagamento contributo unificato e bollo oltre ad € 80,76 per pagamento corrisposto alla ditta Giuliano Moto a seguito rimozione autovettura, come da fattura n. 22/B del 19/07/2009;

- RITENUTO quindi opportuno liquidare in favore del sig. Tatangelo Giorgio la complessiva somma di Euro 118,76, composta in dettaglio come in dispositivo di cui alla succitata sentenza riconoscendo detto importo quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del D.Lgs n.267/2000;

-Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 ed in particolar modo l'art. 194;

-Visto il vigente Statuto Comunale;

-Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

-Visto il parere espresso dai Revisori dei Conti;

-Visto il parere della Commissione Bilancio espresso nella seduta del _____

-Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi in merito diti Responsabili dei rispettivi Servizi;


DELIBERA

1. di riconoscere quale debito fuori bilancio il complessivo importo di € 118,76, di cui in sentenza n. 367/2010 emessa dal Giudice di Pace di Terracina a definizione della causa n. 40/2010 promossa dal sig. Tatangelo Giorgio nei confronti di questo Comune, imputando l'importo al capitolo ~~100~~ del bilancio 2010.

2. di liquidare a favore di parte opponente sig. Tatangelo Giorgio, la complessiva somma di € 118,76 composta come segue:

- € 38,00 per pagamento contributo unificato e bollo ;

- € 80,76 per pagamento fattura n. 22/B del 19.07.2009 a ditta Giuliano Moto a seguito rimozione autovettura.;



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA

SENTENZA N.367/10

R.G. 40/10/A

SENT 367/2010

R. G. 40/2010 A

REP _____

CRON 901/2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA

in persona dell'avv. Pontillo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo all'udienza del **07.07.10**, nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, proposta con ricorso da **TATANGELO GIORGIO**, nato ad Isola del Liri (FR) il 03.02.1960 ed ivi residente in via Beniamino Cataldi n. 25, in proprio

PARTE RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI TERRACINA – COMANDO POLIZIA LOCALE – in persona del Sindaco pro tempore

PARTE RESISTENTE

OGGETTO: ricorso ex art. 22 L. 689/812 avverso p. v. n. 104733/S del 21.11.09.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi.

FATTO E DIRITTO

Con atto regolarmente depositato, il ricorrente proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22 L. 689/81, avverso il verbale della Polizia Locale di Terracina n. 104733/S, con il quale gli veniva contestata la violazione della norma di cui all'art. 7, comma 2, del C.d.S. perché in data 19.07.09, in Terracina, via Lungomare Matteotti, alle ore 15,00, "lasciava il veicolo in sosta vietata con rimozione forzata. Ord. n. 117 del 16.07.09."

Il ricorrente esponeva che nella mattinata del 19.07.09 aveva parcheggiato la propria autovettura in via Lungomare Matteotti ove non vi era alcun cartello con divieto di sosta; che nel pomeriggio del medesimo giorno, nel riprendere l'autovettura, notava la presenza di un cartello stradale mobile che imponeva il divieto di sosta con rimozione forzata in base all'ordinanza comunale n. 117 del 16.07.09 e non trovava sul luogo la sua autovettura, già rimossa con il carro attrezzi. Chiedeva, pertanto, previa declaratoria di illegittimità, l'annullamento del provvedimento impugnato.

Veniva disposta la comparizione delle parti e con lo stesso provvedimento il G.d.P. sospendeva il verbale opposto.

L'Amministrazione opposta si costituiva in Cancelleria con deposito di comparsa chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 07.07.10, il G.d.P., esaminati gli atti di causa, decideva come da separato dispositivo letto in udienza, riservandosi la motivazione.

Il ricorso è fondato.

L'art. 5, n. 3, del C.d.S. stabilisce che ogni provvedimento relativo alla regolamentazione della circolazione è emesso dall'ente proprietario con ordinanza motivata e resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali. questi ultimi sono regolati dagli artt. 74 e seguenti del Reg. al C.d.S. Al riguardo va osservato che il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce (cfr. Cass. n. 13875/05, n. 7543/02).

Nel caso concreto il ricorrente lamenta la mancata conoscenza del divieto di sosta disposto dall'ordinanza sindacale richiamata nel verbale in quanto il segnale del divieto era assente nel momento in cui aveva parcheggiato l'autovettura.

Parte opposta, nell'atto di costituzione e risposta nulla riferisce sull' concrete modalità con cui l'ordinanza sindacale era stata, nella concreta circostanza, resa nota al pubblico, sicché in assenza di argomenti di prova atti a confutare le deduzioni dell'istante, il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

L'accoglimento del ricorso comporta il rimborso in favore del ricorrente della complessiva somma di € 118,76 di cui € 38,00 per contributo unificato e bollo ed € 80,76 corrisposti per la rimozione del veicolo (come da fattura di "Giuliano Moto" n. 22/B del 19.07.09).

Le spese di lite si ritengono compensate essendosi il ricorrente difeso personalmente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Terracina, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da TATANGELO GIORGIO avverso il verbale della Polizia Locale di Terracina n. 104733/S del 19.07.09 e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato; condanna il Comune di Terracina, in persona del Sindaco in carica, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 118,76, di cui € 38,00 per contributo unificato e bollo ed € 80,76 corrisposti alla Giuliano Moto per rimozione dell'autovettura, come da fattura in atti n. 22/B del 19.07.09.

Nulla sulle spese di lite.

Così deciso in Terracina il 07 Luglio 2010

IL CANCELLIERE
(Aurora)

Depositato in Cancelleria

oggi 27 AGO 2010
IL CANCELLIERE
(Aurora Mancini)

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Aurora Conillo

03-09-2010 Pres. Viri

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

PER COPIA CONFORME

TERRACINA 3 SET 2010



L'OPERATORE GIUDIZIARIO BZ
FRANCESCO TAMAZA

Francesco Tamaza

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pilone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno
19 OTT. 2010 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Terracina, **19 OTT. 2010**
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pilone

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE



CITTÀ DI TERRACINA

È copia conforme all'originale

Terracina, il **19 OTT. 2010**

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Lecci Giuliana